



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 19/2014

Napoli 19 Maggio 2014 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI APRILE 2014

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Aprile 2014. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Aprile 2014 è pari a **0,710084** e l'indice Istat è **107,40**.

DATORE DI LAVORO SEMPRE RESPONSABILE ANCHE SE L'INFORTUNIO AVVIENE PER IMPERIZIA DEL LAVORATORE E IN UN'AREA INACCESSIBILE AI DIPENDENTI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 13987 DEL 25 MARZO 2014

La Corte di Cassazione - Sezione Penale -, **sentenza n° 13987 del 25 marzo 2014**, ha statuito che **il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, finanche per sua imperizia e/o negligenza, a nulla rilevando che lo stesso sia avvenuto in una zona normalmente inaccessibile ai lavoratori.**

Nel caso *de quo*, un prestatore restava infortunato utilizzando un macchinario, particolarmente vetusto, ubicato in una **zona dell'azienda interdetta ai lavoratori**.

I Giudici di prime cure, compulsati dal subordinato, condannavano il datore di lavoro per la mancata adozione delle necessarie norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Orbene, gli Ermellini, aditi dal datore, nel rigettare il ricorso in quanto **il *decisum* di merito era ampiamente e logicamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità**, hanno, in ogni caso, colto l'occasione per ricordare che **il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore (finanche se non alle sue dipendenze) essendo irrilevante che allo stesso sia normalmente interdetto l'accesso al luogo nel quale si è verificato l'evento traumatico**.

Pertanto, atteso che nel caso oggetto di disamina, il datore di lavoro non aveva correttamente ottemperato al dettato normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, utilizzando ancora **macchinari particolarmente obsoleti**, i Giudici dell'organo di nomofilachia ne hanno confermato la condanna penale.

LA MERA INDICAZIONE DELLE ASSENZE INGIUSTIFICATE NELL'ATTO DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE NON INTEGRA LA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7108 DEL 26 MARZO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7108 del 26 marzo 2014**, ha ribadito che **il datore di lavoro**, nel caso in cui la giusta causa di licenziamento sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, **può limitarsi a provare l'assenza nella sua oggettività**.

Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello di Napoli, accogliendo l'appello di un lavoratore, aveva dichiarato **l'illegittimità del licenziamento** intimatogli, ordinando la riassunzione del lavoratore o la corresponsione di un'indennità pari a quattro mensilità retributive. In particolare, i Giudici avevano ritenuto illegittimo il recesso **in difetto di prova delle assenze contestate**.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il datore di lavoro eccependo che le assenze ingiustificate del lavoratore erano state **oggetto di specifica**

contestazione disciplinare, rispetto alla quale **il lavoratore non aveva fornito alcuna giustificazione**.

Orbene, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto, ha chiarito che **il datore di lavoro, su cui** a norma della L. n° 604 del 1966, art. 5, **grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi**, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, **a provare l'assenza nella sua oggettività**, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.

Nella specie, hanno concluso gli Ermellini, **non risultano** dagli atti del giudizio **elementi di prova che dimostrino le assenze asserite dal datore, intese nella loro materialità. Né può ritenersi sufficiente** a dimostrare le assenze **la mera indicazione delle stesse nell'atto di contestazione disciplinare**, restando altresì irrilevante la mancata adduzione di giustificazioni da parte del lavoratore in sede disciplinare.

L'ASSOGGETTAMENTO DEL LAVORATORE AL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI LAVORO E L'INSERIMENTO STABILE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE INTEGRA LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7376 DEL 28 MARZO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7376 del 28 marzo 2014**, ha (ri)confermato che il **carattere continuativo** e regolare della prestazione, in base a **specifici orari e turni di lavoro**, integra la **sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato**.

Nel caso in specie, la Corte d'Appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale di Livorno con cui erano state accolte le domande di una lavoratrice volte ad ottenere la condanna ai sensi dell'art. 2126 c.c. del Coni a pagare le retribuzioni omesse, l'indennità di preavviso ed il TFR in conseguenza dell'**accertato rapporto di lavoro subordinato** di fatto intercorso tra le parti.

Il Comitato Olimpico Nazionale ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza rilevando che tra le parti era intercorso **solo un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa** mentre

l'assunzione presso l'Ente pubblico non economico (CONI), sarebbe stata subordinata al positivo superamento di un concorso.

Orbene, **gli Ermellini hanno rigettato il ricorso** proposto ed hanno evidenziato che **un rapporto di lavoro subordinato** sorto con un ente pubblico non economico, **ancorché non assistito da un regolare atto di nomina, rientra pur sempre sotto la sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c.,** con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui abbia avuto materiale esecuzione.

Quanto alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, **la verifica in concreto,** effettuata dalla Corte territoriale, aveva già esaurientemente **accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato** in relazione alle caratteristiche e modalità di svolgimento del lavoro, alla **continuità della prestazione,** alla retribuzione percepita e all'**assoggettamento del lavoratore al potere direttivo** e disciplinare del datore di lavoro.

STUDI DI SETTORE NON APPLICABILI ALLA PROFESSIONISTA CHE PARTORISCE NELL'ANNO FISCALE DI NASCITA DEL BAMBINO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 8706 DEL 15 APRILE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 8706 del 15 aprile 2014**, ha affermato che è **nullo l'avviso d'accertamento emesso a carico di una professionista sulla base degli studi di settore se ha partorito da poco**, in quanto il periodo d'imposta corrispondente è da considerarsi "**di non normale svolgimento dell'attività**".

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA nei confronti di una professionista **a causa dello scostamento del reddito dichiarato dallo studio di settore.**

La contribuente ricorreva alla giustizia tributaria risultando vincitrice sia in primo che secondo grado, **fornendo prove di fatti idonei a giustificare lo scostamento del reddito dalle risultanze degli studi, quali la nascita del figlio.**

L'Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per Cassazione.

Gli Ermellini, nel respingere il ricorso proposto dall'Agazia delle Entrate, **hanno preliminarmente rilevato come erroneamente l'Agazia delle Entrate avesse indicato, in sede di merito, un diverso anno di nascita del bambino, che risultava invece nato nell'anno oggetto dell'accertamento**. In ogni caso, hanno poi continuato i Giudici nomofilattici, pur essendo il suddetto rilievo privo del carattere di decisività, occorre considerare il periodo d'imposta interessato quale periodo "di non normale svolgimento dell'attività", in quanto è "**comune esperienza che i bambini molto piccoli impongono cure che riducono il tempo e le energie che la madre può dedicare all'attività lavorativa**", per cui l'accertamento risultava essere nullo risultando la contribuente esclusa, per la causa suddetta, dall'applicazione degli studi di settore.

IL DANNO NON PATRIMONIALE VA SEMPRE PROVATO DAL LAVORATORE CHE AGISCE IN GIUDIZIO PER OTTENERNE IL RISTORO.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 7818 DEL 3 APRILE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7818 del 3 aprile 2014**, ha (ri)statuito che **grava sul lavoratore l'onere di provare il danno non patrimoniale patito**.

Nel caso in commento, un dipendente del Ministero della Difesa, a seguito di demansionamento, adiva i Giudici di merito per ottenere (*anche*) la condanna del datore di lavoro al pagamento del danno (non patrimoniale) biologico, morale ed esistenziale.

La Corte territoriale accoglieva le doglianze del prestatore ritenendo, nel caso specifico, la **sussistenza di un danno in re ipsa senza rinvenire la necessità dell'acquisizione di oggettivi elementi di prova**.

Orbene, i Giudici di legittimità, aditi dal Dicastero della Difesa, nel ribaltare il deliberato della Corte territoriale, hanno sottolineato che **grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, subito a seguito del demansionamento**.

Pertanto, atteso che nel caso in commento, il subordinato non aveva fornito alcuna prova del danno patito e delle (paventate) conseguenze extra-lavorative

del demansionamento, i Giudici del Palazzaccio hanno negato il risarcimento danni a suo favore.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello e Pietro Di Nono.